

**EMENDAMENTO N. 1**

Dopo l'art. 98 inserire il seguente:

**98-bis (Emergenza per il settore radiotelevisivo locale)**

1) Al fine di consentire alle emittenti radiofoniche e alle emittenti televisive in ambito locale di continuare a svolgere servizio di pubblico interesse sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, viene eccezionalmente stanziato l'importo di 80 milioni di euro, aggiuntivi rispetto agli stanziamenti già previsti dalle leggi vigenti nel Fondo per il Pluralismo e l'innovazione dell'informazione, da far confluire nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico e da erogare entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Lo stanziamento verrà erogato alle emittenti, previ Decreti Direttoriali del Direttore Generale del Ministero dello sviluppo Economico — DGSCERP — Divisione V, in base alle graduatorie per l'anno 2019 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146.

2) Agli oneri derivanti dal comma 1) del presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

**EMENDAMENTO N. 2**

Dopo l'art. 65 inserire il seguente:

**65-bis (Credito di imposta per le imprese radiofoniche locali e per le imprese televisive locali)**

- 1) Alle imprese radiofoniche locali e alle imprese televisive locali è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 50 per cento dell'ammontare dei canoni di locazione per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 relativi agli immobili ove sono ubicate proprie sedi e proprie postazioni di trasmissione.
- 2) Alle stesse imprese è inoltre riconosciuto un credito di imposta nella misura del 50 per cento dell'ammontare dei pagamenti per utenze di energia elettrica in scadenza nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020.
- 3) Il credito di imposta di cui ai precedenti commi 1) e 2) è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 9 luglio 1997, n. 241.
- 4) Agli oneri derivanti dai commi 1) e 2) del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

**Illustrazione degli emendamenti n. 1 e n. 2**

Trattasi di misure finalizzate a sostenere l'attività di informazione delle imprese radiofoniche locali e delle imprese televisive locali. Le stesse stanno infatti svolgendo un importantissimo ruolo di informazione sul territorio nell'attuale fase di emergenza sanitaria.

**EMENDAMENTO N. 3**

Dopo l'art. 98 inserire il seguente:

**98-ter Ulteriori misure per il settore televisivo locale**

1) All'articolo 4, comma 1, lettera b) del Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, aggiungere il seguente periodo: "Per l'anno 2020, in deroga a quanto previsto dal presente articolo 1, lettera b), l'impegno di non trasmettere programmi di televendita nella fascia oraria 7-24 si intende per il limite del 30 per cento e non del 20 per cento".

**Illustrazione dell'emendamento n. 3**

Il DPR 23 agosto 2017, n. 146, recante il "Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali", pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 239 del 12 ottobre 2017 prevede, tra i requisiti di ammissione, all'articolo 4, lettera b) che le tv locali a carattere commerciale "a partire dalla domanda relativa all'anno 2018, per i soli marchi/palinesesti per i quali presentano la domanda, assumano l'impegno di non trasmettere programmi di televendita nella fascia oraria 7-24, in quantita' superiore ai seguenti limiti:

- 1) 40 per cento relativamente alla domanda per l'anno 2018;
- 2) 30 per cento relativamente alla domanda per l'anno 2019;
- 3) 20 per cento a partire dalla data di presentazione della domanda per l'anno 2020."

Le domande per il 2020 sono state presentate al Ministero dello Sviluppo Economico entro il 28 febbraio 2020. Coloro che hanno presentato tali domande hanno assunto l'impegno di rispettare il limite del 20 per cento.

Con questo emendamento, viene prevista una maggiore possibilità di trasmissione di televendite da parte delle tv locali (sostituendo il limite del 20 per cento con un limite meno rigoroso del 30 per cento) nell'attuale situazione emergenziale, favorendo così le vendite a distanza.